



La certificazione energetica degli edifici

Il Decreto Legislativo 311 per il risparmio energetico degli edifici

Il 15 ottobre 2005 è stato ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (suppl. ordinario n° 165) il testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", firmato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio 2005 e corredato di relative note.

Il decreto è in vigore dalla data 8 ottobre 2005.

Il primo febbraio 2007 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ordinario n 26) il decreto legislativo 29/12/06 n. 311 "Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Il DLgs 311 è in vigore a partire dal 2 Febbraio 2007.

Finalità

Il DLgs 311 stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi

nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

Ambito di intervento

Applicazione integrale del decreto nel caso di progettazione e realizzazione di un **edificio di nuova costruzione**, nonché per la certificazione energetica. Per ciò che riguarda la **ristrutturazione degli edifici** si ha un'applicazione differenziata del decreto in funzione del grado di intervento:

1. **Applicazione integrale del decreto** nel caso di:
 - ristrutturazione integrale di edifici aventi superficie utile (calpestabile) maggiore di 1.000 m²;
 - demolizione e ricostruzione in manutenzione ordinaria di edifici aventi superficie utile (calpestabile) maggiore di 1.000 m².

2. **Applicazione integrale del decreto** nel caso di interventi di ampliamento, che determinino un aumento di volume che superi il 20% della volumetria totale. In tal caso l'applicazione del decreto è da limitarsi al solo ampliamento.
3. Nel caso di ristrutturazione parziale si ha una **applicazione graduale del decreto** in funzione del grado di intervento.




Il testo integrale del DLgs 311/06 è scaricabile su www.isolmant.it



La certificazione energetica degli edifici

Attestato di certificazione e attestato di qualificazione energetica



Riportiamo alcune delle più rilevanti definizioni presenti nel decreto legislativo:

- **Attestato di certificazione energetica:** è il documento attestante la prestazione energetica e alcuni parametri energetici dell'edificio.
- **Attestato di qualificazione energetica:** è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, che **sostituisce a tutti gli effetti**

l'attestato di certificazione energetica fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.

- **Edificio di nuova costruzione:** edificio per il quale **la richiesta** di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

QUADRO TEMPORALE LEGISLATIVO

- **2 agosto 2005:** pubblicazioni in GU del DM 178 - decreto attuativo Legge 10/91
- **8 ottobre 2005:** pubblicazione in GU del DLgs 192
- **15 ottobre 2005:** ripubblicazione completa in GU del DLgs 192
- **1 febbraio 2007:** pubblicazione in GU del DLgs 311 che corregge e integra il DLgs 192.

Le date sono riferite al giorno in cui è stato **richiesto il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività**.

Si sottolinea, che un edificio, per il quale la richiesta del permesso di costruire sia stata presentata prima dell'8/10/2005, va considerato ai fini del decreto come edificio esistente

indipendentemente dal grado di avanzamento dei lavori.

Nel caso di una sostanziale **variante in corso d'opera**, questa può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e per tanto deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato.

LEGGI IN VIGORE

| | |
|------------------|-------------------|
| Dal: 1991 | LEGGE 10/91 |
| Al: 16 ago 2005 | e decr. attuativi |
| Dal: 17 ago 2005 | LEGGE 10/91 |
| Al: 8 ott 2005 | e DM 178 |
| Dal: 9 ott 2005 | DLgs 192 |
| Al: 1 feb 2007 | |
| Dal: 2 feb 2007 | DLgs 311 |
| Al: - | |